



Diritto d'autore e diritti connessi. L'Avvocato Generale Saugmandsgaard Øe si pronuncia sui limiti degli obblighi informativi di YouTube in caso di violazione di un diritto di proprietà intellettuale mediante caricamento di opere non autorizzato

📅 08/06/2020

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, PROPRIETÀ INTELLETTUALE,
CONTENZIOSO

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 2 aprile 2020 l'Avvocato Generale Saugmandsgaard Øe ha presentato le sue Conclusioni nella Causa C-264/19, *Constantin Film Verleih GmbH contro YouTube LLC, Google Inc.*,

sull'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale¹. La domanda di pronuncia

¹ GUUE L 195 del 02.06.2004.



pregiudiziale era stata presentata nell'ambito di una controversia tra la *Constantin Film Verleih GmbH* ("Constantin Film"), società distributrice di *film* con sede in Germania, e la società *YouTube LLC* ("Youtube") e la sua controllante *Google Inc.* ("Google"), entrambe con sede negli Stati Uniti, in merito al rifiuto, da parte di queste ultime, di fornire talune informazioni richieste dalla Constantin Film relative ad utenti che avevano pubblicato *online* diversi *film* in violazione dei suoi diritti esclusivi di sfruttamento.

Nel periodo tra giugno 2013 e settembre 2014 le opere cinematografiche *Parker* e *Scary Movie 5* erano state caricate sulla piattaforma "YouTube" senza il consenso della Constantin Film, che disponeva in Germania dei relativi diritti di sfruttamento esclusivi. Quest'ultima aveva richiesto una serie di informazioni² alla YouTube e alla Google per individuare gli utenti che avevano proceduto al caricamento di tali opere. Mentre il *Landgericht Frankfurt am Main* (Tribunale del Land di Francoforte sul Meno) aveva respinto la domanda della Constantin Film, in sede d'appello l'*Oberlandesgericht Frankfurt am Main* (Tribunale superiore del Land di Francoforte sul Meno) aveva condannato la YouTube e la Google a fornire gli indirizzi *e-mail* degli utenti interessati.

Di conseguenza, queste ultime avevano proposto ricorso per cassazione dinanzi al *Bundesgerichtshof* (Corte federale di giustizia tedesca; "giudice del rinvio") che, ritenendo necessaria l'interpretazione della normativa europea rilevante in materia di proprietà

intellettuale, aveva deciso di sospendere il procedimento dinanzi a sé e di chiedere alla Corte di Giustizia se l'articolo 8, paragrafo 2, lettera a)³, della Direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che gli Stati Membri hanno l'obbligo di prevedere la possibilità, per l'autorità giudiziaria competente, di ordinare, per quanto riguarda un utente che abbia caricato dei *file* lesivi di un diritto di proprietà intellettuale, la fornitura dell'indirizzo *e-mail*, del numero di telefono, dell'indirizzo IP utilizzato per caricare tali *file* nonché dell'ultimo indirizzo IP utilizzato dall'utente per accedere al proprio *account*.

L'AG ha preliminarmente ricordato che la determinazione del senso e della portata dei termini per i quali il diritto dell'Unione non fornisce alcuna definizione, come "nome e indirizzo", va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto anche del contesto in cui essi vengono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte⁴. Mentre nel linguaggio corrente la nozione di "indirizzo" di una persona riguarda il solo indirizzo postale, secondo l'AG il numero di telefono non può essere incluso nella nozione di "nome e indirizzo" di persone ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva 2004/48. E lo stesso dicasi anche per l'indirizzo *e-mail* e l'indirizzo IP, in quanto quando il legislatore dell'Unione ha voluto riferirsi a tali elementi lo ha fatto espressamente, ciò che non avviene nel caso della Direttiva 2004/48. Secondo l'AG, i termini utilizzati all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva 2004/48 non offrono un margine

² Nello specifico si trattava di i) indirizzo *e-mail* dell'utente, ii) numero di telefono dell'utente, iii) indirizzo IP utilizzato per caricare i file controversi, con il momento esatto di tale caricamento, e iv) l'ultimo indirizzo IP utilizzato per accedere al proprio account Google/YouTube, con il momento esatto di tale accesso.

³ L'articolo 8 della Direttiva 2004/48, intitolato "Diritto d'informazione", al paragrafo 2 lettera a) dispone: "... Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue: a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti..."

⁴ CGUE 12.09.2019, C-688/17, *Bayer Pharma AG contro Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. e Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.*, punto 41; CGUE 06.09.2018, Causa C-471/17, *Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt Hannover*, punto 39; CGUE 31.01.2013, Causa C-12/11, *Denise McDonagh contro Ryanair Ltd*, punto 28.

sufficiente a consentire l'interpretazione "dinamica" proposta dalla Constantin Film, secondo cui questo dovrebbe venire interpretato nel senso che esso riguarda qualsiasi informazione che consenta di identificare le persone menzionate nell'articolo 8. La possibilità di un'interpretazione dinamica o teleologica, infatti, sussiste soltanto qualora il testo della norma in questione sia suscettibile di interpretazioni diverse che presentano ambiguità testuale o vaghezza⁵, un'ipotesi che non si verifica nel caso di specie.

Sebbene la Direttiva 2004/48 miri ad assicurare un livello elevato di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno⁶ conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione⁷, al pari di qualsiasi normativa sulla proprietà intellettuale⁸ essa stabilisce un equilibrio tra l'interesse dei titolari alla

tutela del loro diritto e la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti di materiali protetti nonché dell'interesse generale. Di conseguenza, il diritto di proprietà intellettuale non è intangibile⁹, e perciò l'articolo 17, paragrafo 2, della Carta non esige che siano messi in atto tutti gli strumenti tecnici in astratto disponibili per aiutare il titolare a identificare gli eventuali contraffattori senza tener conto del testo delle disposizioni della Direttiva 2004/48. A tal proposito, l'articolo 8 della Direttiva 2004/48 mira a conciliare¹⁰ il rispetto di diversi diritti e interesse, ed in particolare il diritto d'informazione dei titolari e quello alla tutela dei dati personali¹¹ degli utenti, come quelli richiesti dalla Constantin Film nel caso concreto. Ciò viene confermato dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a),

⁵ Conclusioni dell'avvocato generale Bobek 27.10.2016, Causa C-220/15, *Commissione europea contro Repubblica federale di Germania*, paragrafo 34.

⁶ Il considerando (10) della Direttiva 2004/48 dispone: "... L'obiettivo della presente direttiva è di avvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno...". Inoltre, il considerando (32) dispone "... La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della proprietà intellettuale in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, di tale Carta...".

⁷ L'articolo 17 della Carta, intitolato "Diritto di proprietà", al paragrafo 2 dispone: "... La proprietà intellettuale è protetta...".

⁸ CGUE 29.07.2019, Causa C-469/17, *Funke Medien NRW GmbH contro Bundesrepublik Deutschland*, punto 57; CGUE 29.07.2019, Causa C-476/17, *Pelham GmbH e a. contro Ralf Hütter e Florian Schneider-Esleben*, punto 32; CGUE 29.07.2019, Causa C-516/17, *Spiegel Online GmbH contro Volker Beck*, punto 42; CGUE 16.02.2012, Causa C-360/10, *Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) contro Netlog NV*, punti 42-44.

⁹ CGUE 29.07.2019, Causa C-469/17, *Funke Medien NRW GmbH contro Bundesrepublik Deutschland*, punto 72; CGUE 03.09.2014, Causa C-201/13, *Johan Deckmyn e Vrijheidsfonds VZW contro Helena Vandersteen e a.*, punto 26; CGUE 19.04.2012, Causa C-461/10, *Bonnier Audio AB e altri contro Perfect Communication Sweden AB*, punto 56; CGUE 16.02.2012, Causa C-360/10, *Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) contro Netlog NV*, punto 41; CGUE 29.01.2008, Causa C-275/06, *Productores de Música de España (Promusicae) contro Telefónica de España SAU*, punti 62-70.

¹⁰ CGUE 16.07.2015, Causa C-580/13, *Coty Germany GmbH contro Stadtsparkasse Magdeburg*, punto 28.

¹¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, *GUUE L 119 del 04.05.2016*. L'articolo 4 del Regolamento, intitolato "Definizioni", al numero 1) dispone: "... Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale...".

della stessa Direttiva¹², secondo cui la tutela della proprietà intellettuale non dovrebbe ostacolare, tra le altre cose, quella dei dati personali garantita all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali¹³. Di conseguenza, secondo l'AG non spetta alla Corte di Giustizia modificare la portata dei termini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della Direttiva 2004/48, poiché ciò avrebbe l'effetto di rimettere in discussione l'equilibrio voluto dal legislatore al momento dell'adozione della Direttiva.

Conclusivamente, l'AG Saugmandsgaard Øe ha concluso nel senso che:

“L'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «nome e

indirizzo» contenuta in tale disposizione non riguarda, per quanto concerne un utente che abbia caricato file lesivi di un diritto di proprietà intellettuale, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono, l'indirizzo IP utilizzato per caricare tali file o l'indirizzo IP utilizzato per l'ultimo accesso all'account utente.

Pertanto, gli Stati membri non hanno l'obbligo, ai sensi di tale disposizione, di prevedere la possibilità, per l'autorità giudiziaria competente, di ordinare la fornitura di tali informazioni nel contesto dei procedimenti riguardanti la lesione di un diritto di proprietà intellettuale”.

¹² L'articolo 2 della Direttiva 2004/48, intitolato “Campo d'applicazione”, al paragrafo 3 lettera a) dispone: “... *La presente direttiva fa salve:*

a) le disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di proprietà intellettuale, la direttiva 95/46/CE, la direttiva 1999/93/CE, o la direttiva 2000/31/CE in generale e le disposizioni degli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE in particolare...”.

¹³ L'articolo 8 della Carta, intitolato “Protezione dei dati di carattere personale”, dispone: “... *Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.*

Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente...”.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com